

ORDINANZA DI SEPELLIMENTO CARCASSA ANIMALE

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 28 DICEMBRE 2011

IL SINDACO

VISTO il T.U.L.L.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modificazioni;

VISTA la legge 23/11/1968, n. 34 e le successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 14/12/1992, n. 508;

VISTO il Regolamento CE 1774/02 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano);

VISTA la nota del 25/12/2011, assunta al protocollo il 28/12/2011 al n. 6410, del Sig. BRUNO Agostino, nato a Sant'Angelo Muxaro, il 04/12/1923, residente in Agrigento nella Via Porcello, n. 10, titolare dell'Azienda agri-zootecnica in territorio di Sant'Angelo Muxaro, c.da Sopracanale, Cod. Az. n. 039AG079 rilasciato dall'ASP di Agrigento, con la quale veniva comunicato l'avvenuto decesso, in data 25/12/2011, dell'asina di razza ragusana con mantello baio, identificata con microchip n. 380098100530075 di nome "Stefania", concessa in comodato gratuito da questo Comune all'Azienda agri-zootecnica predetta, a seguito dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 14/10/2011;

PRESO atto che, con la medesima nota, veniva richiesta l'autorizzazione al sotterramento delle spoglie dell'animale in terreno di proprietà del titolare dell'Azienda, posto in località isolata, lontano da falde acquifere e privo di vincoli idrogeologici, in territorio di questo Comune, c.da Sopracanale, in catasto al foglio 38, particella 716;

VISTO il certificato di avvenuto decesso, allegato alla superiore nota del 25/12/2011, rilasciato medico veterinario, Dott. Pasquale Emilio Collura, iscritto all'O.M.V. di Agrigento al n. 179, con studio in Via degli Aragonesi, 31, Agrigento, dal quale si evince che la causa della morte dell'animale avvenuta per cause naturali (colica fulminante, oltre all'età avanzata) e che lo stesso non presentava segni clinici riferibili a malattie trasmissibili o diffuse;

PRESO atto, infine, che il Sindaco del Comune nel cui territorio si è verificato l'evento provvede a fare eliminare la carcassa dell'animale morto con apposita ordinanza di seppellimento previo trattamento della carcassa con sostanze repellenti, adottata ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata;

PRESO atto che la carcassa dell'animale in questione rappresenta "materiale di categoria 1" ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";

FATTO presente che, avendo certezza della causa della morte dell'animale e della non presenza su di esso di segni clinici riferibili a malattie trasmissibili o diffuse, si può disporre il seppellimento della carcassa nella particella di terreno indicata dal titolare dell'azienda, idonea allo scopo in quanto posta in località isolata, lontano da falde acquifere e privo di vincoli idrogeologici, a condizione che la stessa venga sotterrata, dopo idoneo trattamento con sostanze repellenti, ad una profondità di almeno mt. 2 (due) ritenuta sufficiente ad impedire l'accesso ai carnivori ed il diffondersi di odori nauseanti nei dintorni;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

ORDINA

al Sig. BRUNO Agostino, nato a Sant'Angelo Muxaro, il 04/12/1923, residente in Agrigento nella Via Porcello, n. 10, quale titolare-conduttore dell'Azienda agri-zootecnica in territorio di Sant'Angelo Muxaro, C.da Sopracanale, Cod. Az. n. 039AG079 rilasciato dall'ASP di Agrigento, l'adozione del seguente provvedimento:

a) Il seppellimento della carcassa di n. 1 (una) "asina" di razza ragusana con mantello baio, identificata con microchip n. 380098100530075, di nome "Stefania", concessa in comodato gratuito da questo Comune all'Azienda agri-zootecnica predetta, a seguito dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 14/10/2011, e morta per cause naturali, presumibilmente per colica fulminante e per l'età avanzata, in terreno sito in territorio di questo Comune, nella C.da Sopracanale, individuato in catasto al foglio 38, particella 716, come indicato dal titolare dell'azienda, idoneo alla scopo in quanto posto in località isolata, lontano da falde acquifere e privo di vincoli idrogeologici, con l'obbligo che la stessa venga sotterrata, dopo idoneo trattamento con sostanze repellenti, ad una profondità di almeno mt. 2 (due), al fine di impedire l'accesso ai carnivori ed il diffondersi di odori nauseanti nei dintorni.

b) Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite a norma di legge.

DISPONE

1. La pubblicazione all'Albo e sul sito istituzionale del Comune della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza va notificata al Sig. BRUNO Agostino, nato a Sant'Angelo Muxaro, il 04/12/1923, residente in Agrigento nella Via Porcello, n. 10, quale titolare-conduttore dell'Azienda agri-zootecnica sita in territorio di Sant'Angelo Muxaro, c.da Sopracanale, Cod. Az. n. 039AG079 rilasciato dall'ASP di Agrigento, e rimessa, per conoscenza e per quanto di competenza, alla stessa ASP n. 1, Dipartimento di Prevenzione – Area dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria – Servizio Veterinario del distretto di Agrigento ed alla SOAT di Aragona;
3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 28 dicembre 2011



IL SINDACO
(Dot. Giuseppe Aurelio LETO)